

COMUNE DI MORIMONDO



REGOLAMENTO PER LA VIDEO SORVEGLIANZA DEL COMUNE DI MORIMONDO

**Approvato con deliberazione Consiglio Comunale
n. 10 del 20/04/2015**

INDICE DEL REGOLAMENTO

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Finalità

Art. 3 Caratteristiche tecniche dell'impianto

Art. 4 Responsabile della gestione e del trattamento dati

Art. 5 Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione dell'impianto

Art. 6 Sala di controllo

Art. 7 Accesso al sistema e parole chiave

Art. 8 Principi di pertinenza e non eccedenza

Art. 9 Accertamenti di illeciti ed indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia

Art. 10 Conservazione delle immagini e custodia dei supporti magnetici

Art. 11 Gestione dei dati statistici

Art.12 Informativa ai cittadini

Art.13 Individuazione delle zone coperte dal sistema

Art.14 Obblighi degli operatori

Art. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante impianti di videosorveglianza, attivati nel territorio comunale di Morimondo, in applicazione e nel rispetto:

- del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito Codice) e s.m.i.,
- del Provvedimento in materia di videosorveglianza dell'8.4.2010 del Garante per la protezione dei dati;
- dei pareri già espressi dal Garante per la protezione dei dati personali in merito a progetti di videosorveglianza realizzati in altre realtà e le relative osservazioni espresse.

Il presente Regolamento in particolare disciplina finalità che si perseguono attraverso il sistema di videosorveglianza e le conseguenti procedure per la gestione operativa del sistema con particolare riferimento all'accesso, lettura e trattamento delle informazioni.

Il presente Regolamento fa espresso riferimento alle definizioni di cui all'art. 4 del Codice.

Art. 2 Finalità

Il Comune si avvale della ripresa e registrazione di immagini mediante impianto di videosorveglianza al fine di perseguire le funzioni istituzionali demandate all'Ente, in particolare dal D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, dalla Legge 7 marzo 1986 n.65 sull'ordinamento della Polizia Municipale, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti comunali, nel pieno rispetto dei limiti sanciti dal Codice.

La disponibilità tempestiva di dati ed immagini presso il Comando di Polizia Locale di Morimondo, costituisce inoltre un efficace strumento di prevenzione dei reati e di razionalizzazione dell'azione della Polizia Locale che opera nel Comune.

Mediante diversi impianti di video sorveglianza saranno perseguite le seguenti finalità:

- repressione dei reati;
- prevenzione degli illeciti con particolare riguardo a:
 - offrire maggiore sicurezza ai cittadini (anziani, giovani e bambini),
 - tutelare il patrimonio;
- monitoraggio del traffico;
- rilevazione di infrazioni al codice della strada con le modalità e le omologazioni di legge.

Art. 3 Caratteristiche tecniche dell'impianto

Il sistema si compone di una rete di telecamere collegate alla sala operativa costituita all'interno del Comando di Polizia Locale di Rosate in forza della convenzione per il servizio associato di polizia Locale tra i Comuni di Rosate, Bubbiano e Morimondo .

Il sistema è a circuito chiuso ed i relativi elaboratori non sono interconnessi con altri sistemi, archivi o banche dati, né accessibili da altre postazioni. Sono possibili collegamenti remoti al fine di vigilare nelle ore non coperte dalla presenza in ufficio del Responsabile o degli incaricati. I collegamenti remoti dovranno essere autorizzati dal Sindaco e la gestione è in carico al Responsabile.

Le altre forze di Polizia possono accedere al sistema onde perseguire gli scopi di propria competenza, previo accordo tra le Amministrazioni, dotandosi di idonea strumentazione informatica e sala controllo.

Art. 4 Responsabile della gestione e del trattamento dati

Il Sindaco designa e nomina come Responsabile per la gestione ed il trattamento dei dati (di seguito Responsabile) il Comandante dell'ufficio di Polizia Locale comunale.

Il Responsabile vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi perseguiti dal Comune ed alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle disposizioni impartite dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Il Responsabile custodisce in busta chiusa le parole chiave per l'accesso assegnate ai soggetti autorizzati ed il server registra ogni accesso al sistema. Con l'atto di nomina al Responsabile vengono affidati i compiti per lo svolgimento dell'incarico.

Art. 5 Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione dell'impianto

Il Responsabile, di cui al precedente art. 4, ha l'obbligo di designare e nominare incaricati in numero sufficiente a garantire la gestione degli impianti di video sorveglianza.

Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati sono affidati compiti specifici e puntuali prescrizioni per l'utilizzo del sistema nell'ambito del Regolamento.

Prima dell'utilizzo degli impianti, essi sono istruiti al corretto uso del sistema, sulla normativa di riferimento esul presente Regolamento.

Art. 6 Sala di controllo

La sala di controllo è ubicata presso un ufficio della Polizia Locale di Rosate, il cui accesso è riservato al Responsabile e agli eventuali incaricati di cui agli artt. 4 e 5.

Art. 7 Accesso al sistema e parole chiave

L'accesso al sistema è esclusivamente consentito al Responsabile ed agli incaricati di cui ai precedenti articoli 4 e 5.

Il Responsabile adotta e comunica al Sindaco specifiche misure tecniche e organizzative per ridurre al minimo i rischi di distruzione, di perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità.

Art. 8 Principi di pertinenza e non eccedenza

Nel rispetto dei principi fondamentali sanciti dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 a tutela della riservatezza delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, applicabile anche alle attività di video sorveglianza, ed in particolare di quello della pertinenza e non eccedenza dei dati trattati rispetto agli scopi perseguiti, le telecamere sono installate in modo tale da limitare l'angolo di visuale delle riprese e dettagli non attinenti alle finalità di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

Art. 9 Accertamenti di illeciti ed indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia

Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi d'ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica, della tutela ambientale o del patrimonio, l'incaricato della video sorveglianza provvede a fornire immediata comunicazione agli Organi competenti.

In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al precedente articolo 8, l'incaricato procede, nei limiti tecnici consentiti dall'impianto, agli ingrandimenti della registrazione delle immagini strettamente necessarie non eccedenti lo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle stesse su supporti magnetici

Alle informazioni raccolte ai sensi del precedente articolo possono accedere le Amministrazioni pubbliche nei limiti delle competenze a loro assegnate.

I supporti magnetici, sono conservati per il tempo necessario alla trasmissione all'Autorità Giudiziaria.

Le registrazioni sono messe a disposizione dell'Autorità Giudiziaria o di altre pubbliche Autorità anche in presenza di provvedimento da queste emanato, in conformità agli scopi perseguiti dal Comune od a precise disposizioni di legge.

Gli impianti di video sorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori (legge 20 maggio 1970 n. 300) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

Art. 10 Conservazione delle immagini

I dati raccolti per ragione di sicurezza e di tutela del patrimonio non possono essere utilizzati per finalità diverse od ulteriori, salvo che per esigenze di Polizia o di Giustizia e non possono essere diffusi o comunicati a terzi.

Oltre a quanto previsto agli artt. 3 e 9 sono prescritte le seguenti limitazioni al trattamento:

- il salvataggio e l'estrazione delle copie, ad opera dei soli incaricati autorizzati per tali operazioni, si effettuano in caso di:
 - riscontro ad eventuale richiesta ad esercitare il diritto di accesso di cui all'art. 7 comma 1, del Codice,
 - esercizio di un diritto di cui all'art. 7 comma 2, del Codice,
 - richiesta dell'Autorità Giudiziaria,
 - richiesta scritta e motivata da parte di altri organi di Polizia Giudiziaria per indagini di P.G.,
 - altra causa relativa a comportamenti illeciti o fraudolenti, quando riguardano immagini conservate temporaneamente per le esclusive finalità istituzionali perseguite dall'Ente mediante l'adozione dell'impianto di video sorveglianza;
- le immagini salvate vengono temporaneamente salvate su hardware del sistema e su supporto portatile e messe a disposizione del richiedente interessato: Autorità Giudiziaria, Polizia Giudiziaria, o di coloro che siano stati autorizzati all'accesso;
- nel caso si renda necessaria la sostituzione dei supporti di registrazione (hard disk), quelli rimossi dovranno essere distrutti, in modo da rendere impossibile il recupero dei dati.

Il sistema prevede che le immagini riprese vengono:

- registrate su disco per la durata di 7 giorni, salvo specifica richiesta dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione a un'attività investigativa in corso;
- cancellate, alla fine dei 7 giorni automaticamente mediante sovrascrittura, consentendo la ripresa di ulteriori nuove immagini, se durante questo arco temporale non giungono denunce di fatti costituenti reato, come da art. 9.

Art. 11 Gestione dei dati statistici

Le rilevazioni per lo studio e l'analisi dei flussi di traffico vengono effettuate mediante estrazione dati in forma aggregata per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

Il trattamento dei dati rilevati deve essere effettuato con modalità volte a salvaguardare l'anonimato.

Gli incaricati, infatti, si limitano a trascrivere i dati utili per lo studio e l'analisi senza conservare le relative immagini.

Art.12 Informativa ai cittadini

La presenza degli impianti di video sorveglianza deve essere resa pubblica attraverso i mezzi che si riterranno più idonei, ed in particolare attraverso:

- l'affissione di appositi cartelli posizionati in prossimità delle aree oggetto di ripresa recanti la scritta tipo "Area video sorvegliata" in congruità al modello indicato dal Garante;
- l'affissione del presente Regolamento e del nominativo del Responsabile di cui all'articolo 4 del presente Regolamento in modo stabile all'albo pretorio dell'Amministrazione e sul sito internet del Comune;

Eventuali collegamenti con altre forze di polizia dovranno essere comunicati ai cittadini.

Possono essere previste altre forme di pubblicità ed informazione periodica.

Art. 13 Individuazione delle zone coperte dal sistema

Per la ripresa e la registrazione delle immagini si opera in alcune zone del Comune specificamente individuate con gli atti amministrativi che hanno approvato i progetti degli impianti. Eventuali ulteriori zone sono individuate con le medesime modalità.

Vengono registrate solo le immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese su proprietà private ed abitazioni.

Art. 14 Obblighi degli operatori

La mancata osservanza degli obblighi previsti dalle norme indicate all'art. 1 nonché dal presente Regolamento comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.